



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Provincia di Grosseto

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

INDICE

Art. 1 – Istituzione della tassa	pag. 1
Art. 2 – Servizio di nettezza urbana	pag. 1
Art. 3 – Contenuto del regolamento	pag. 1
Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e responsabili della tassa	pag. 1
Art. 5 – Esclusioni della tassa	pag. 1
Art. 6 – Commisurazione della tassa	pag. 2
Art. 7 – Applicazione della tassa in funzione del servizio	pag. 2
Art. 8 – Parti comuni del condominio	pag. 3
Art. 9 – Classi di contribuenza	pag. 3
Art. 10 – Esenzioni	pag. 4
Art. 11 – Riduzioni	pag. 4
Art. 12 – Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 5
Art. 12/bis – Tassa su occupazioni di suolo pubblico perman.	pag. 5
Art. 13 – Denuncie	pag. 5
Art. 14 – Decorrenza della tassa	pag. 6
Art. 15 – Mezzi di controllo	pag. 6



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Art. 16 – Sanzioni	pag. 6
Art. 17 – Accertamento, riscossione e contenzioso	pag. 7
Art. 18 – Entrata in vigore	pag. 7



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'articolo 39 della legge 22/02/1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di Nettezza Urbana

1. Il Servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 19.09.1982, n. 915, in conformità dell'articolo 59 del D. Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, rinvio.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai comma 1 e 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile;
 - d) le parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) civili abitazioni prive di mobili, suppellettili, e di utenze quali gas, luce, acqua e in concreto non utilizzate in alcun modo;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
3. Sono altresì escluse dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

ATTIVITA'

DETASSAZIONE

Falegnamerie

50%

Autocarrozzerie

50%

Autofficine per riparazione dei veicoli

50%

Gommisti

50%

Distributori di carburante

50%

Art. 6

Commisurazione della Tassa

1. La tassa a norma del primo comma dell'articolo 65 del decreto legislativo 507/93, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata a filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadro.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) la tariffa è dovuta per intero se, la distanza dal più vicino punto di raccolta non supera i 200 metri;
 - b) in misura pari al 40% della tassa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 1000 metri;
 - c) in misura pari al 30% della tassa se la suddetta distanza supera i 1000 metri e fino a 2000 metri;
 - d) in misura pari al 20% della tassa per distanze superiori ai 2000 metri.
3. Le condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 59 del decreto legislativo 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare con diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tassa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quanto il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condomino che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'articolo 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 507/93, aumenta la superficie di ciascun condomino del 3%.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'articolo 79 comma 2 del decreto legislativo stesso e successive proroghe, si applica la seguente classificazione delle categorie tassabili:

Classe 1 Abitazioni, garage, cantine, soffitte, mansarde, ripostigli;

Classe 2 Studi professionali e ambulatori medici;

Classe 3 Cinema e Teatri;

Classe 4 Banche e Istituti di assicurazione;

Classe 5 Laboratori artigiani;

Classe 6 Opifici Industriali;

Classe 7 Esercizi commerciali al minuto come bar, sale da gioco, farmacie;

Classe 8 Negozi di frutta e verdura, alimentari, negozi di vendita di fiori, sale di esposizione;

Classe 9 Esercizi commerciali di vendita all'ingrosso;

Classe 10 Strutture ricettive con produzione di pasti;

Classe 10/A Strutture ricettive ove non si producono o forniscono pasti;

Classe 11 Associazioni sindacali, politiche, religiose, sportive;

Classe 12 Scuole pubbliche o private, orfanotrofi;

Classe 13 Ospedali;

Classe 14 Ufficio Pubblici;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Classe 15 Distributori di carburante;

Classe 16 Ostelli;

Art. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

Il contribuente che dimostri di avere attivato sistemi autorizzati autonomi di smaltimento dell'organico possono, a domanda, ottenere agevolazioni sino all'ottanta per cento della tassa.

Art. 11

Riduzione

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessori dei locali o aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante riduzione del 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale riduzione del 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 30%;
 - d) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: riduzione del 30%



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 67 punto 2 del decreto legislativo 507/93: riduzione del 20%;
 - g) ai locali degli esercizi commerciali in attesa di essere affittati o comunque non utilizzati, ma in concreto utilizzabili, si applica la tariffa minima applicata ai locali di deposito;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12

Tassa Giornaliera di Smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali e aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tassa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al versamento del canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche;
5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Art. 12/Bis

Tassa sullo smaltimento dei rifiuti su occupazioni di suolo pubblico permanente

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urani interni prodotti dagli utenti che hanno ottenuto la concessione di occupazione permanente di spazi o aree pubbliche si applica la tassa smaltimento rifiuti annuale .
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria di appartenenza per tipologia di attività, con l'applicazione di una riduzione del 30%.

Art. 13

Denuncie

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'articolo 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare;
 - c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede, gli elementi identificativi dei rappresentanti legali nonché l'eventuale partita I.V.A.;
 - d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

- e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) La provenienza;
 - g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentate legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'articolo 64 del D. Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tassa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto la denuncia di cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Questa ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'articolo 73 del D. Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D. Lgs. stesso.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'articolo 76 del D. Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso articolo 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da € 25,83 a € 77,47, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'articolo 71 e dall'articolo 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 è disciplinato alla stregua dell'articolo 63 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e dell'articolo 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili. con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2 secondo



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

periodo, 63 commi 2, 3, e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5, e 6 del D. Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 01.01.1995.